

## COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

**CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI BENE IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "SALA DEI FRASSINI" presso la CASA DEL VOLONTARIATO" VIA MAZZOLI N. 3 – ALL'ASSOCIAZIONE \_\_\_\_\_.**

*Scrittura privata  
Registro n.....del.....*

*L'anno duemilaventicinque (2025), addì \_\_\_\_\_( ) del mese di \_\_\_\_\_, in Castello d'Argile e nella Residenza Comunale, sono presenti i Sigg.:*

\_\_\_\_\_– codice fiscale \_\_\_\_\_ Responsabile dell'Area Istituzionale e Demoanagrafica del Comune di Castello d'Argile - Piazza A. Gadani n. 2 codice fiscale 80008210371 partita IVA 00701891202 - domiciliato per la carica presso la sede del Comune stesso, il quale interviene e sottoscrive il presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D. L.gs. n. 267 del 18/08/2000, esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza del Comune medesimo;

e

\_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ .C. F. e partita IVA \_\_\_\_\_,

### **Richiamati**

- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore, a norma dell'art. 1 comma 2, lettera b), della L. 6 giugno 2016 n. 106" e ss. mm. e ii.;
- Lo Statuto del Comune di Castello d'Argile che prevede che l'Ente possa svolgere le proprie funzioni "anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali" riconoscendo i diritti e la funzione essenziale delle formazioni sociali medesime ed in particolare l'articolo 37 dello Statuto che declina il rapporto tra il Comune e l'associazionismo ed il volontariato;

### **Premesso che:**

- 1) il Comune di Castello d'Argile valorizza le libere forme associative che perseguono finalità di assistenza, di sviluppo del turismo locale, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale, di promozione delle attività sportive e del tempo libero quali strumenti di formazione dei cittadini, per il raggiungimento delle finalità di cui allo Statuto comunale;
- 2) il Comune di Castello d'Argile promuove e sviluppa, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, attività ricreative, sociali ed aggregative, allo scopo di creare luoghi di incontro e di ritrovo che costituiscano punti di riferimento per la popolazione;
- 3) il Comune di Castello d'Argile è proprietario dell'immobile denominato "Sala dei Frassini" -

sito al primo piano della “Casa del volontariato” – via Mazzoli 3” (censito all’Agenzia del Territorio-sezione urbana al fg. 11 particella 297 sub 14)

- 4) con Deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_:
- è stata confermata la destinazione d’uso del suddetto immobile di proprietà comunale allo svolgimento di attività nel campo del volontariato, dell’associazionismo e della cooperazione a favore di associazioni rientranti tra quelle previste dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore”;
  - sono stati approvati gli indirizzi per l’assegnazione del suddetto immobile;
  - è stato approvato lo schema della presente concessione;
- 5) in data \_\_\_\_\_ è stato pubblicato avviso pubblico per l’assegnazione ad uso sede sociale del locale dell’immobile di proprietà comunale denominato “Sala dei Frassini” - sito al primo piano della “Casa del volontariato” – via Mazzoli 3”, a favore di associazioni territoriali;
- 6) con Determinazione Area Istituzionale e Demoanagrafica n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ sono state approvate le risultanze del verbale di valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute ed individuata l’Associazione cui assegnare il locale in trattazione;

Tutto quanto sopra richiamato e premesso,

**IL COMUNE DI CASTELLO D’ARGILE** che nel contesto dell’atto sarà indicato anche, per brevità, “Comune” o “Concedente”

### **CONCEDE IN USO TEMPORANEO E A TITOLO GRATUITO**

- l’immobile di proprietà comunale denominato “SALA DEI FRASSINI” - ubicato a Castello d’Argile in Via Mazzoli n. 3 sito al 1° piano della “Casa del volontariato” (censito all’Agenzia del Territorio-sezione urbana al fg. 11 particella 297 sub 14)

**all’ASSOCIAZIONE** ----- che nel contesto dell’atto sarà indicata anche, per brevità, “Associazione” o “Concessionario”,

Il Comune e l’Associazione \_\_\_\_\_ nel contesto dell’atto saranno indicati, anche, per brevità, “parti”.

**La concessione è regolata dai seguenti patti e condizioni:**

#### **Art. 1 – Premesse**

I richiamati e le premesse alla presente concessione, nonché tutti gli atti e i documenti in essa citati, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, ed assumono, ad ogni effetto, valore di patto.

#### **Art. 2 – Finalità ed oggetto**

Il locale dovrà essere utilizzato come sede sociale per la realizzazione delle attività istituzionali del concessionario risultanti dall’Atto costitutivo e dallo Statuto dell’Associazione e in assenza di fini di lucro.

A tal fine e a titolo esemplificativo, le attività svolte devono essere rivolte anche alla generalità dei cittadini, devono avere carattere ricreativo, sociale, culturale, di tempo libero e di solidarietà, con la prevalente finalità di promozione del territorio, per le quali il locale in oggetto ivi costituito deve rappresentare un costante punto di riferimento nel territorio.

La presente concessione disciplina i rapporti intercorrenti tra il Comune ed il Concessionario in merito all'uso dell'immobile.

### **Art. 3 – Decorrenza e durata della concessione**

La presente concessione avrà durata di anni 3 (tre) a far tempo dalla data di stipula della stessa, rinnovabile con provvedimento espresso per ulteriori 3 anni.

### **Art. 4 – Condizioni Economiche**

A fronte della concessione sono a carico dell'Associazione \_\_\_\_ tutti gli oneri relativi delle utenze (acqua, luce, gas ecc...) Il pagamento potrà avvenire anche tramite la modalità di rimborso al Comune del riparto dei consumi.

### **Art. 5 Ambito di attività**

Il locale concesso è destinato a sede sociale dell'Associazione per svolgere l'attività ordinaria della medesima nonché, con riferimento alle finalità previste nello Statuto dell'Associazione, promuovere, implementare, curare, mantenere e diffondere la cultura del territorio a favore della comunità, mediante la gestione di iniziative culturali, sociali, ricreative ed aggregative da realizzare anche in collaborazione con le altre Associazioni del territorio. Tali attività dovranno essere ispirate a finalità democratiche e di pubblica utilità, senz'alcun fine di lucro. Le attività dovranno rispettare le normative sull'associazionismo in vigore.

---

### **Art. 6 – Utilizzo struttura**

1. Fermo restando quanto stabilito in altri articoli della presente concessione, l'Associazione si impegna ad utilizzare il locale assegnato, in ogni sua parte, in modo conforme all'uso convenuto, in relazione al tipo di attività svolta, precludendosi pertanto la possibilità di usufruire dello stesso, anche parzialmente, per usi differenti da quelli pattuiti e contrastanti o incompatibili rispetto alla destinazione.
2. E' vietata la sub-concessione del bene di cui al presente atto.
3. L'Associazione si impegna a garantire il pieno utilizzo del locale, anche ricorrendo eventualmente all'uso plurimo, col coinvolgimento di più soggetti interessati. In tal caso, l'Associazione potrà condividere solo parzialmente il locale assegnato con la presente concessione con altre associazioni del territorio.
4. Il Concessionario, inoltre, potrà concedere in uso temporaneo ad altre associazioni gli spazi assegnati per attività istituzionali, ricreative, ludiche, educative, sociali e culturali.
5. Le altre associazioni che intendono utilizzare il locale per le loro iniziative dovranno inoltrare apposita richiesta all'associazione \_\_\_\_\_ e, per conoscenza, al Comune.
6. Il Concessionario, inoltre, potrà concedere in uso temporaneo il locale, su richiesta, anche ai privati (es. riunioni di condominio, incontri ecc) ed, in tal caso, avrà diritto ad una tariffa di rimborso spese per l'utilizzo temporaneo, il cui importo dovrà essere concordato tra le parti e comprenderà anche un importo a titolo di cauzione per eventuali danni.
7. In ogni caso è esclusiva la responsabilità del Concessionario nei confronti del Concedente.

### **Art. 7 – Oneri, divieti e responsabilità per il Concessionario**

1. Il Concessionario è tenuto a:
  - a) provvedere, a propria cura e spese, ai lavori di manutenzione ordinaria del locale;
  - b) effettuare i servizi di pulizia e garantire il rispetto delle norme igieniche;

c) custodire e conservare il locale con la diligenza del buon padre di famiglia. Non può servirsene che per l'uso determinato dal presente atto o dalla natura della cosa. Il Concessionario è custode del locale *de quo* ed è direttamente ed esclusivamente responsabile verso il Concedente ed i terzi per danni derivanti da spandimento di acque, fughe di gas, ecc., nonché di ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile;

d) consentire al Comune, tramite propri tecnici o funzionari, di accedere alla struttura assegnate, al fine di verificarne lo stato e le modalità di utilizzo, con particolare riferimento al rispetto delle condizioni di igiene, di decoro, di sicurezza, di conservazione del corretto stato d'uso.

2. Fermo restando quant'altro stabilito dalla presente concessione, il concessionario è tenuto, inoltre, a:

- a) rispettare la destinazione d'uso dei locali e l'ambito di attività di cui al precedente art. 5;
- b) rispettare le condizioni tutte di cui alla presente concessione;
- c) svolgere l'attività sociale nel pieno rispetto di tutte le norme in vigore, con particolare riferimento alla disciplina specifica delle associazioni;
- d) sviluppare le iniziative culturali, sociali, ricreative ed aggregative a favore della collettività come da cronoprogramma presentato in sede di manifestazione di interesse;
- e) stipulare le polizze assicurative per danni arrecati a terzi e a cose, e trasmetterle al Comune copia;
- f) segnalare tempestivamente al Comune ogni notizia che possa far ritenere indispensabile, urgente ed opportuno un intervento di manutenzione straordinaria;
- g) adempiere a tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; rispettare le leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell'ambiente, se ed in quanto applicabili. L'inosservanza delle sopraddette leggi, se ed in quanto applicabili, comporta senza alcuna formalità, la risoluzione della concessione.

3. Nel locale di cui al presente atto si fa esplicito divieto di:

1. consumare superalcolici;
2. installare e comunque utilizzare macchinette da gioco;
3. effettuare attività commerciali, artigianali o, comunque, con fine di lucro.

4. L'Associazione non potrà apportare, senza preventiva autorizzazione da parte del Comune, modifiche di qualsiasi natura all'immobile in ogni sua parte ed agli impianti, anche a titolo provvisorio. L'Associazione potrà eventualmente eseguire, unicamente previo consenso del Comune, opere od interventi che eccedono l'ordinaria manutenzione purché tali opere o interventi siano volti a garantire la buona conservazione dei locali, non comportino modifiche alla destinazione d'uso e non necessitino di concessione edilizia. Tali eventuali interventi autorizzati di miglioria accederanno gratuitamente alla proprietà, al termine della concessione.

5. Tutte le responsabilità inerenti e conseguenti all'utilizzo del bene oggetto della presente concessione sono a carico dell'Assegnatario, anche in caso di utilizzo temporaneo di locali a terzi (sub-utilizzo). L'Associazione s'intende espressamente obbligata a tenere comunque sollevato ed indenne il Comune da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato a suoi volontari/soci e/o a terzi, nonché da qualsivoglia danno che possano derivare a persone, all'immobile e /o agli spazi esterni concessi o a cose. Il Comune rimane pertanto esentato da ogni azione, giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata.

### **Art. 8 – Oneri e Competenze del Comune**

1. Rimangono in capo e a carico del Comune le manutenzioni straordinarie del locale.
2. Il Comune si riserva il diritto di poter utilizzare gratuitamente il locale oggetto della presente concessione, per le proprie finalità istituzionali dandone congruo preavviso all'Associazione e senza indennizzo alcuno.
3. Resta inteso che nei casi descritti l'Associazione è esonerata da ogni responsabilità derivante dalla conduzione di dette attività e da eventuali danni causati alle strutture ed attrezzature concesse in gestione.

### **Art. 9 - Consegna e riconsegna**

1. L'Associazione dichiara di aver visionato il locale concesso e di conoscerne le condizioni e lo stato, ritenendolo idoneo all'uso pattuito.
2. Il Locale è concesso ed accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, come verificato dalle parti al momento della sottoscrizione del presente atto.
3. Al termine della concessione, il locale sarà riconsegnato dall'Associazione al Comune in buono stato, in condizioni compatibili al corretto utilizzo e nella situazione di fatto in cui si trovava al momento della consegna, fatto salvo il deterioramento dovuto al normale uso.

### **Art. 10 – Revoca e Recesso**

1. La concessione potrà essere revocata dal Comune in qualsiasi momento prima della scadenza, con decisione motivata, a giudizio insindacabile dello stesso, inoltrata tramite PEC, qualora debba rientrare nella piena disponibilità dei locali per ragioni straordinarie o per affrontare qualsiasi necessità pubblica.
2. Potrà altresì essere revocata in caso di alienazione dell'immobile.
3. In ogni caso di revoca, non spetta all'Associazione coinvolta alcun indennizzo.
4. Le parti hanno diritto di recedere dalla presente concessione, anche prima della scadenza contrattuale, dandone comunicazione con PEC o raccomandata A/R almeno tre mesi prima.

### **Art. 11 - Trattamento dei Dati Personali**

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che i rispettivi dati personali saranno trattati da ciascuna di esse, anche tramite propri Incaricati o terzi nominati Responsabili, come prescritto dalla normativa vigente.
2. Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il Comune informa l'Associazione che tratterà i dati contenuti nella presente concessione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia contrattuale.  
Con la sottostante firma, l'Associazione presta il proprio consenso per il trattamento, anche informatico, e per la comunicazione dei dati necessari allo svolgimento delle attività di cui alla presente concessione.
3. Si precisa che il titolare del trattamento è il Comune di Castello d'Argile (BO) – Piazza A. Gadani n.2. Si fa espresso rinvio al sito del comune per quanto riguarda l'informativa in materia di privacy: <https://www.comune.castello-d-argile.bo.it/it-it/privacy>

### **Art. 12 - Foro competente**

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente concessione.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, per ogni eventuale vertenza che insorgesse tra le parti è competente il Foro di Bologna.

### **Art. 13 - Spese contrattuali e registrazione**

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017.

La registrazione della presente concessione amministrativa avverrà a cura del Concedente.

### **Art. 14 – Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il presente atto si compone di n. \_\_(\_\_\_\_) pagine.

Letto, confermato e sottoscritto

IL COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE  
Il Responsabile dell'Area Istituzionale e Demoanagrafica

L'ASSOCIAZIONE \_\_\_\_\_  
Il Presidente